

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEIO

(Emanato con D.R. n. 1191 del 24 aprile 2009; pubblicato nel B.U. n. 80 e modificato con D.R. n. 1816 del 21 ottobre 2011, pubblicato nel B.U. n. 95)

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo (*d'ora in poi* Sistema Bibliotecario), disciplinato dal presente Regolamento e costituito da:

- a) Biblioteche di Facoltà, di Area, di Polo;
- b) Fondi librari e documentali;
- c) Centri di documentazione;
- d) Il coordinamento centrale.

2. L'obiettivo primario del Sistema Bibliotecario è quello di garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale e organizzativa delle singole Biblioteche, così come prevista dallo Statuto di Ateneo, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per la migliore erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione dei documenti a supporto delle attività scientifiche e didattiche dell'Università di Siena.

3. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2, il Sistema Bibliotecario è costituito in Centro di spesa ai sensi del "*Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità*".

Art. 2 Organi

1. Sono organi del Sistema Bibliotecario:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) la Commissione di Ateneo per le Biblioteche;
- d) la Commissione tecnica di gestione.

Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente del Sistema Bibliotecario è nominato dal Rettore, scelto tra i professori dell'Ateneo o tra studiosi di chiara fama, il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.

2. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Sistema Bibliotecario;
- b) convoca e presiede la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, sovrintendendo all'esecuzione delle relative delibere;
- c) accerta che le attività del Sistema Bibliotecario e l'operato del Direttore del medesimo siano coerenti con gli indirizzi e le decisioni assunte dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;

d) presenta all'approvazione della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche i bilanci e la relazione annuale sul Sistema Bibliotecario da trasmettere agli organi di Ateneo per quanto di competenza.

Art. 4 Il Direttore

1. Il Direttore del Sistema Bibliotecario è scelto tra il personale tecnico di provata professionalità ed esperienza ed è nominato dal Direttore Amministrativo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa generale, di Ateneo, e dai contratti collettivi.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

3. Il Direttore ricopre una posizione di unità organizzativa di vertice, conferita secondo le modalità previste dal "*Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza*", e ne assume le relative responsabilità e compiti.

4. Il Direttore del Sistema Bibliotecario cura l'attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

5. Al Direttore del Sistema sono attribuite le seguenti funzioni:

a) coordina l'attività delle strutture del Sistema Bibliotecario e predispone gli strumenti per la valutazione annuale interna del Sistema stesso;

b) provvede alla distribuzione ed assegnazione delle risorse e del personale alle strutture bibliotecarie sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;

c) svolge attività di studio ai fini della programmazione e dell'attività del Sistema Bibliotecario;

d) promuove e cura l'attività di formazione e aggiornamento del personale delle Biblioteche, d'intesa con la Commissione tecnica di gestione e con gli appositi Uffici dell'Ateneo

e) promuove e cura il coordinamento dei sistemi informativi e l'acquisizione e fruizione delle risorse elettroniche;

f) promuove e cura la realizzazione di progetti cooperativi con altre Aree e settori dell'Ateneo;

g) nell'ambito delle Convenzioni approvate dalla Commissione d'Ateneo e dagli organi di Ateneo cura il coordinamento del Sistema Bibliotecario con gli altri Enti consorziati;

h) propone alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, di concerto con il Presidente, la programmazione per gli acquisti delle risorse bibliografiche e non bibliografiche necessarie per il funzionamento dei servizi comuni delle Biblioteche o dei Fondi librari e documentali;

i) sulla base di quanto previsto dall'art. 8 del "*Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*" predispone, di concerto con il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi e con la Commissione tecnica di gestione, il documento di budget contenente le proposte relative al successivo esercizio finanziario e collabora

con il Presidente alla redazione dei programmi annuali e pluriennali, del conto consuntivo e del bilancio preventivo annuale e pluriennale;

l) propone alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, di concerto con il Presidente, la partecipazione del Sistema Bibliotecario a progetti regionali, nazionali ed internazionali concernenti le Biblioteche;

m) si coordina con il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi per l'esecuzione delle delibere assunte dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

Art. 5 La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche

1. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è l'organo collegiale del Sistema Bibliotecario ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e ne cura l'indirizzo, la programmazione e il controllo. La Commissione dura in carica tre anni.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

- il Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che la presiede;
- il Presidente del Consiglio Direttivo di ciascuna Biblioteca;
- un rappresentante degli studenti, indicato dal Consiglio studentesco;
- un rappresentante dei dottorandi di ricerca, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara.
- un rappresentante degli assegnisti di ricerca, eletto tra i propri rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
- due rappresentanti eletti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

Partecipano alle riunioni a titolo consultivo:

- il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- Il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi del Sistema Bibliotecario di Ateneo, che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.

Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute a titolo consultivo esperti interni al Sistema Bibliotecario o ad altri settori dell'Ateneo

3. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche è convocata dal Presidente e, di norma, si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi, fatta salva l'interruzione estiva. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno accademico: sono ammesse variazioni in caso di necessità. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di urgenza e di necessità il Direttore e il Presidente potranno assumere provvedimenti e decisioni, salvo ratifica da parte della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche nella prima riunione utile.

4. La Commissione d'Ateneo per le Biblioteche:

- a) decide annualmente le linee guida dell'attività e dello sviluppo del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- b) approva i criteri di ripartizione delle risorse umane e finanziarie;
- c) fornisce i pareri agli organi di Ateneo in merito alle risorse da assegnare al Sistema Bibliotecario;

- d) esprime pareri in merito alla programmazione e allo sviluppo del Sistema Bibliotecario, agli interventi edilizi che riguardano le strutture bibliotecarie, alla costituzione di nuove Biblioteche di Facoltà, d'Area e di Polo, di Fondi librari e documentali, alla costituzione e gestione di Centri di documentazione, e in merito a tutto ciò che attiene alla conservazione ed archiviazione del patrimonio librario e documentale all'interno del Sistema Bibliotecario;
- e) approva i bilanci preventivi annuali e pluriennali e le relative variazioni, di cui al "*Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*";
- f) approva la proposta relativa alla stipula di convenzioni e contratti propri del Sistema Bibliotecario; inoltrando agli organi di Ateneo quelli che per natura e contenuto sono soggetti alla loro approvazione.
- g) approva la Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario.
5. In sede di votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Funzionamento della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche

1. Per la validità delle delibere adottate dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto. E' altresì applicato, per quanto compatibile, il *Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione* dell'Università.

Art. 7 La Commissione tecnica di gestione

1. La Commissione tecnica di gestione è un organo che supporta il Direttore del Sistema Bibliotecario nella propria attività e coadiuva la Commissione di Ateneo per le Biblioteche per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema Bibliotecario. Essa è composta da:

- il Direttore del Sistema Bibliotecario, che la presiede;
- il Direttore di ciascuna Biblioteca;
- il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi, che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

2. La Commissione tecnica di gestione:

- a) attua gli indirizzi di programmazione deliberati dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche;
- b) elabora analisi e strumenti per lo sviluppo del Sistema Bibliotecario;
- c) elabora e supporta la Commissione d'Ateneo per le Biblioteche sui pareri da fornire agli Organi di Ateneo.

3. La Commissione tecnica di gestione è convocata dal Direttore e, di norma, si riunisce ogni mese.

Art. 8 Biblioteche di Facoltà, di Area e di Polo

1. Le Biblioteche provvedono all'acquisizione e conservazione del patrimonio librario e archivistico di interesse storico o documentario e all'erogazione in maniera completa dei principali servizi bibliografico-documentali, con un orario pieno di apertura al pubblico, così come meglio definiti nella Carta dei Servizi del Sistema

Bibliotecario. Le Biblioteche, in funzione della loro articolazione, possono configurarsi in:

- Biblioteche centrali di Facoltà;
- Biblioteche di Polo, riunenti in un'unica biblioteca le biblioteche o sezioni di biblioteche di più Facoltà;
- Biblioteche di Area, che svolgono funzioni di biblioteche unificate per più Facoltà, più Dipartimenti o più settori scientifico-disciplinari.

2. L'istituzione di Biblioteche di Facoltà, di Polo o di Area risponde a criteri di efficienza ed economicità che si basano sull'analisi dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento; e dei seguenti criteri: caratteristiche logistiche, ottimizzazione delle risorse per far fronte ad esigenze gestionali e al miglioramento dei servizi.

Le Biblioteche sono istituite, accorpate o disattivate, su proposta della Commissione d'Ateneo per le Biblioteche e su delibera del Senato Accademico, in funzione di un'utenza scientifica e didattica di dimensioni tali da rendere opportuna l'esistenza di un'istituzione bibliotecaria autonoma.

3. Le Biblioteche, in quanto centri di responsabilità, sono, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sottoarticolazioni del centro di spesa e come tali:

a) sono destinatarie di un budget specifico, proveniente dai fondi del Sistema Bibliotecario per l'acquisto di materiale bibliografico e per il funzionamento delle Biblioteche, dal contributo studenti per le Biblioteche delle rispettive Facoltà, dai contributi dei Dipartimenti e dagli introiti provenienti da attività in conto terzi;

b) sono assegnatarie del personale necessario a prestare i servizi bibliotecari istituzionali;

c) svolgono attività di programmazione e coordinamento;

d) sovrintendono agli acquisti dei materiali bibliografici e non bibliografici necessari al proprio funzionamento, su indicazione del Consiglio Direttivo della Biblioteca e nell'ambito del proprio budget.

4. Ai sensi del "*Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza*" (D.R. n. 1024 del 29.05.2007), nell'atto istitutivo, le Biblioteche sono definite come unità organizzative di primo o secondo livello in funzione del loro maggiore livello di complessità.

5. Le Biblioteche di Area possono prevedere vari Punti di erogazione dei servizi bibliotecari e coordinano le attività dei Fondi librari e dei Centri di Documentazione che vi afferiscono

6. Le Biblioteche così costituite, indipendentemente dalla natura richiamata al comma 1, non possono superare il numero di otto per l'intero Sistema Bibliotecario.

Art. 9 Organi delle Biblioteche

1. Sono organi delle Biblioteche:

- il Consiglio;
- il Presidente;

- il Direttore.

Art. 10 Il Consiglio di Biblioteca

1. Le Biblioteche di Facoltà, di Polo e di Area si dotano di un Consiglio di Biblioteca, rappresentativo di ciascuno degli organismi aggregati nella biblioteca e dei settori scientifici afferenti, che dura in carica tre anni. Del Consiglio fanno parte, secondo specifiche definite nell'atto istitutivo della Biblioteca:

- il Direttore della Biblioteca, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- una rappresentanza dei docenti, eletti dai Consigli di Facoltà e/o dai Consigli di Dipartimento afferenti;
- una rappresentanza degli studenti designata dalla rappresentanza studentesca dei Consigli di Facoltà e dei Comitati per la Didattica di riferimento;
- una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara.
- una rappresentanza eletta del personale tecnico e amministrativo che afferisce alla Biblioteca;

2. Per le Biblioteche di ambito biomedico, il Consiglio è integrato con una rappresentanza di medici in formazione specialistica.

3. Il Consiglio di Biblioteca:

- a) determina l'indirizzo scientifico e didattico e ne verifica l'attuazione, in relazione ai singoli servizi erogati dalla Biblioteca;
- b) approva il documento di budget preventivo e consuntivo della Biblioteca;
- c) coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell'ambito delle procedure e delle politiche del Sistema Bibliotecario;
- d) approva un proprio regolamento interno, elaborato in conformità al presente Regolamento ed in armonia con la Carta dei servizi del Sistema Bibliotecario, che viene successivamente ratificato dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche.

Art. 11 Il Presidente del Consiglio di Biblioteca

1. Il Consiglio designa al proprio interno, a maggioranza assoluta, un Presidente, scelto tra i professori che ne fanno parte e nominato dal Rettore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca in seno alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il suo mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.

Art.12 Il Direttore di Biblioteca

1. Il Direttore è scelto tra il personale tecnico di provata professionalità ed esperienza ed è nominato dal Direttore Amministrativo, nel rispetto delle procedure previste dalle normative, dagli ordinamenti interni e dai contratti collettivi.

2. La direzione della Biblioteca è affidata a personale specializzato, che ricopre una posizione organizzativa di primo o di secondo livello, come definita dal *“Regolamento per l'individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l'attribuzione delle posizioni funzionali di maggior rilevanza”* e, come specificato all'art. 8.4”.

3. Il Direttore della Biblioteca dura in carica due anni e può essere riconfermato.
4. Il Direttore che ricopre una posizione organizzativa di primo livello opera d'intesa con il Direttore del Sistema Bibliotecario, che sovrintende al suo operato e che ne controfirma gli atti di maggior rilevanza. Il Direttore:
- a) è responsabile della qualità dei servizi erogati;
 - b) è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca;
 - c) distribuisce i compiti e le responsabilità tra i collaboratori ed esercita il controllo sulla loro attività;
 - d) promuove, d'intesa con il Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca;
 - e) gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore del Sistema Bibliotecario;
 - f) si raccorda con il Centro Servizi Amministrativi;
 - g) assume le competenze e le funzioni attribuite dal "Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Siena";
 - h) assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal "Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei beni immobili e mobili dell'Università degli Studi di Siena".
5. Il Direttore, che ricopre una posizione organizzativa di secondo livello, opera d'intesa con il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo:
- a) è responsabile della qualità dei servizi erogati;
 - b) è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca;
 - c) coordina e dirige il personale assegnato alla Biblioteca;
 - d) promuove e cura, d'intesa col Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca;
 - e) gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio Direttivo;
 - f) si raccorda con il Centro Servizi Amministrativi;
 - g) assume le competenze e le funzioni attribuite dal "*Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Siena*";
 - h) assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal "*Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei beni immobili e mobili dell'Università degli Studi di Siena*".

Art. 13 Fondi librari e documentali

1. I Fondi librari, archivistici e documentali, di cui all'art.1, sono raccolte di materiali, aventi finalità scientifica e didattica e/o connotazione territoriale, presso le quali non sono presenti tutti i servizi o le funzioni proprie di una Biblioteca di Ateneo; o nelle quali non è previsto un orario pieno di apertura al pubblico, così come definiti nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario.

2. In base alle caratteristiche disciplinari o per motivazioni territoriali, i Fondi afferiscono alle Biblioteche di Facoltà, di Area e di Polo in modo da perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione delle raccolte da parte degli utenti.

3. L'afferenza dei Fondi esistenti alle Biblioteche, pur nel mantenimento della individualità culturale e tematica, è deliberata dalla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche, su proposta del Direttore del Sistema Bibliotecario, sentiti i Responsabili delle strutture amministrative di appartenenza.

Art. 14 Centri di documentazione

1. I Centri di documentazione sono punti d'accesso alla documentazione e di servizio documentario e, al fine di perseguire una razionalizzazione delle risorse, garantire una gestione efficace dei servizi e potenziare la fruizione della documentazione, afferiscono alle Biblioteche di Facoltà, d'Area e di Polo.

Art. 15 Il coordinamento centrale del Sistema Bibliotecario

1. L'attività di coordinamento a supporto di tutto il Sistema Bibliotecario e di cui all'art. 4, comma 5, lettere a), e), f), è riferita a: armonizzazione di progetti che coinvolgono più strutture del Sistema Bibliotecario, cura dell'organizzazione informatica delle Biblioteche, promozione e sviluppo di nuovi servizi centrali, formazione specifica e assistenza al personale delle biblioteche, monitoraggio e valutazione dei servizi offerti, i progetti di biblioteca elettronica e digitale, gestione consortile degli acquisti del Sistema Bibliotecario, conservazione degli oggetti digitali di interesse comune del Sistema Bibliotecario e degli altri Enti consorziati, gestione di depositi centralizzati, sviluppo e cura di progetti di interesse comune realizzati in collaborazione con le altre realtà dell'Ateneo.

2. L'attività di coordinamento, è garantita dalla collaborazione di personale specificamente assegnato, che può ricoprire posizioni organizzative diverse in funzione della professionalità richiesta, e dall'attività di Gruppi di lavoro per tematiche specifiche costituiti da personale afferente alle Biblioteche.

3. Il coordinamento centrale, per il supporto del Sistema Bibliotecario, si avvale di appositi uffici predisposti dall'amministrazione per:

- la cura degli aspetti legati alla configurazione, gestione e sviluppo dei programmi software al servizio del Sistema Bibliotecario e degli Enti o realtà consorziati, la tutela e conservazione dei dati, la formazione specifica;

- la cura degli aspetti legati alla parametrizzazione e la personalizzazione dei programmi informativi e documentali utilizzati dalle biblioteche, la formazione e assistenza agli operatori;

- la cura e la gestione di un deposito centralizzato, a supporto di tutte le strutture del Sistema Bibliotecario e delle politiche di revisione, sviluppo e scarto delle collezioni.

4. I responsabili degli Uffici, di cui al comma 3, sono nominati dal Direttore amministrativo, tra il personale tecnico dell'Ateneo, nel rispetto delle procedure previste dalle normative, dagli ordinamenti interni e dai contratti collettivi; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I Responsabili degli Uffici ricoprono

posizioni organizzativa di I livello, come definito dal “*Regolamento per l’individuazione dei criteri di organizzazione degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e per l’attribuzione delle posizioni funzionali di maggiore rilevanza*”.

Art. 16 Centro Servizi Amministrativi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, in quanto organizzato in Centro di Spesa, si avvale del supporto di un apposito Centro Servizi Amministrativi.
2. Il Responsabile del Centro Servizi Amministrativi svolge le funzioni di Segretario amministrativo del centro di spesa, previste dall’articolo 6, comma 2, del *Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità*.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, emanato con apposito provvedimento rettorale, e salva diversa disposizione del medesimo, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.